

# Decreto Assessorile n. 26 del 23/01/2012

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

# Oggetto dell'Atto:

L.R. 07/2005, ART. 7, COMMA 2 - CANCELLAZIONE DALL'ALBO REGIONALE DELLE PRO LOCO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "PRO LOCO CIVITELLA " CON SEDE NEL COMUNE DI MOIO DELLA CIVITELLA (SA



#### L'ASSESSORE

#### PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 1 della L. R. n. 7 del 15/02/2005 "Modifica della Legge Regionale 9/11/1974 n. 61, avente ad oggetto l'istituzione dell'Albo Regionale delle associazioni pro loco", la Regione Campania valorizza il ruolo delle Associazioni Pro Loco nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale di tali associazioni liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; riconosce, inoltre, nel quadro della valorizzazione turistica della Campania il ruolo delle Associazioni Pro Loco per la custodia e la promozione dei valori naturali e artistici di ogni località e per il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo attraverso la partecipazione popolare;

ai sensi dell'art. 2 della succitata L R n. 7 del 15/02/2005, è istituito presso l'Assessorato al Turismo della Regione Campania l'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco;

#### CONSIDERATO CHE

l'Associazione Pro Loco denominata **CIVITELLA**, con sede nel comune di Moio della Civitella, è iscritta con numero di posizione **SA 64** all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, approvato con Decreto Dirigenziale n. 183 del 31/05/2011;

l'art. 7 della L.R. 07/2005, al comma 1, prevede che "Le associazioni pro loco iscritte all'albo regionale presentano alle strutture turistiche locali di competenza entro il 30 aprile di ogni anno idonea documentazione comprovante l'attività svolta al fine di consentire la verifica agli organi ispettivi";

il comma 2, del medesimo art. 7, recita: "se le associazioni non presentano la documentazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, l'assessore regionale al turismo, su proposta delle strutture turistiche locali e sentito il rispettivo comitato provinciale dell'UNPLI, emana il provvedimento di cancellazione dall'albo con la perdita dei benefici di cui alla presente legge";

# **TENUTO CONTO CHE**

l' E.P.T. di Salerno con propria deliberazione n. 50 del 23/09/2011 ha proposto, ai sensi dell'art 7 – comma 2 della L.R. 7/2005, la cancellazione dall'Albo Regionale dell' associazione Pro Loco denominata **CIVITELLA** attestando, tra l'altro, l'avvenuta notifica dell'avvio del procedimento di cancellazione e l'assenza di contenzioso in atto, riferiti all'associazione Pro Loco medesima;

il Comitato Provinciale UNPLI di Salerno con nota prot. n. 61 del 7/06/2011, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dall'Albo Regionale della surrichiamata associazione Pro Loco;

## **RITENUTO**

di dover provvedere, ai sensi dell'art. 7 - comma 2 della L.R. n. 7/2005, alla cancellazione della **PRO LOCO CIVITELLA** dall'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Campania;

## VISTE

- la L.R. 7/2005;
- la L.R. 61/1974;
- l'art. 41 comma 27 della L. R. n. 1/2008;
- la legge 241/90 e s.m.i;



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Sviluppo e Promozione Turismo, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore,

#### **DECRETA**

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di disporre la cancellazione dall'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco della Associazione denominata "**Pro Loco Civitella**", numero di posizione **SA 64,** con sede nel comune di Moio della Civitella (SA);
- 2) di trasmettere il presente Decreto al Settore Sviluppo e Promozione Turismo, per gli adempimenti di conseguenza per la cancellazione dall'Albo, al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori per conoscenza.

Avv. Giuseppe De Mita